

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 3

Roma, 20 gennaio 2026

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Autoliquidazione 2025/2026. Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146.

Quadro normativo

- 〃 **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 28 e 44.
- 〃 **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144". Articoli 1, 2 e 3.
- 〃 **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 febbraio 2019:** "Approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività, nonché delle relative Modalità di applicazione". Articolo 20.

- ﴿ **Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146:** “Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Modifica delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui alla Tabella A dell’articolo 20 delle modalità di applicazione. Modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi”.
- ﴿ **Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198:** “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Articolo 1, commi 1, 3 e 4.
- ﴿ **Delibera del Presidente Inail 10 novembre 2025, n. 17:** “Articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico favorevole di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 146 del 21 luglio 2025”.
- ﴿ **Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 19 novembre 2025, n. 185:** “Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Modifica delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico di cui alla Tabella A dell’articolo 20 delle modalità di applicazione. Modifiche degli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione. Modifica della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi – propria deliberazione n. 146/2025. Errata corrigé”.
- ﴿ **Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 19 novembre 2025, n. 186:** “Articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico favorevole di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 146 del 21 luglio 2025. Delibera presidenziale d’urgenza n. 17/2025. Ratifica”.

Premessa

Il Consiglio di amministrazione Inail, con la delibera 21 luglio 2025, n. 146, ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

A disciplinare il medesimo aspetto è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che, all’articolo 1, comma 1, ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, demandando la relativa attuazione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Inoltre il comma 4 del predetto articolo 1 ha stabilito che *Sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del bonus. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Considerati gli stringenti tempi tecnici che hanno imposto l'immediato avvio delle necessarie lavorazioni amministrativo-procedurali per l'autoliquidazione 2025/2026, al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio, già a partire da febbraio 2026, per effetto delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, il Presidente Inail con la delibera 10 novembre 2025, n. 17, poi ratificata dalla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 19 novembre 2025, n. 186, ha autorizzato l'applicazione in via provvisoria delle medesime nuove aliquote nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo.

Acquisito il preventivo parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹, si forniscono, pertanto, le indicazioni in merito all'applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l'anno 2026 con l'autoliquidazione 2025/2026.

A. Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. Tabella A dell'articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019.

Con la delibera 21 luglio 2025, n. 146 il Consiglio di amministrazione Inail ha approvato la nuova tabella A "Bonus" prevista dall'articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, nonché la modifica dell'aliquota di oscillazione prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo².

Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:

¹ Nota protocollo m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0000339.15-01-2026.

² Con la delibera del Consiglio di amministrazione Inail 19 novembre 2025, n. 185 è stato rettificato l'allegato 1 della delibera 21 luglio 2025, n. 146 all'articolo 20, lettera c) apportando la seguente modificazione: ai commi 8 e 9 le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "13 per cento".

Tabella A- Bonus

Lavoratori-anno del triennio (N)	Valori ISA_R	Aliquota
<i>N <= 50</i>	-0,50 < ISA_R < 0	-14%
	-0,75 < ISA_R <= -0,50	-18%
	-0,90 < ISA_R <= -0,75	-21%
	-1 < ISA_R <= -0,90	-25%
	$ISA_R = -1$	-28%
<i>50 < N <= 100</i>	-0,50 < ISA_R < 0	-15%
	-0,75 < ISA_R <= -0,50	-19%
	-0,90 < ISA_R <= -0,75	-23%
	-1 < ISA_R <= -0,90	-27%
	$ISA_R = -1$	-31%
<i>N > 100</i>	-0,50 < ISA_R < 0	-17%
	-0,75 < ISA_R <= -0,50	-22%
	-0,90 < ISA_R <= -0,75	-27%
	-1 < ISA_R <= -0,90	-32%
	$ISA_R = -1$	-37%

L'aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%).

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole ("Malus"), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.

Infine, per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico di cui all'articolo 21, comma 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019, con la delibera del Consiglio di amministrazione Inail 16 settembre 2024, n. 99 sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.

B. Applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole con riserva di richiedere i maggiori premi dovuti. Comunicazione del tasso applicabile per l'anno 2026.

I tassi applicabili per l'anno 2026 sono stati elaborati sulla base dei suddetti criteri e parametri.

Le nuove aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 21 luglio 2025, n. 146 sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla delibera del Presidente Inail 10 novembre 2025, n. 17 con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'Inail adottata con la delibera del Consiglio di amministrazione 21 luglio 2025, n. 146;
2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Le suddette riserve sono state espressamente riportate nelle comunicazioni del tasso applicabile per l'anno 2026.

Il Direttore generale

f.to Marcello Fiori